



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 664/2024 del 08/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 12905/24 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IN DATA 7.6.24, PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO CATI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 2.511,15 SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC.7243). Proposta di delibera: 1235/24 del: 03/07/2024 L'Estensore: CASALE LARA Data 03/07/2024 Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA Data Il Dirigente della U.O.: Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio. Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole Il Direttore Sanitario Parere Favorevole Il Commissario Straordinario:





IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTI

gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

- in data 7.6.24 veniva notificato all'Azienda il Ricorso n. 12905/24 ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un paziente in relazione ai danni, fisici e psichici, asseritamente subiti in conseguenza di presunte errate cure apprestate dai sanitari questo nosocomio;
- nello specifico, il paziente veniva ricoverato in data 3.10.22 presso il reparto di neurologia dell'Ospedale San Giovanni ed il giorno seguente subiva un primo intervento di peridurolisi; dimesso il 5.10.22, veniva nuovamente ricoverato il 18.10.22 e sottoposto ad intervento di dissezione dell'ernia discale; la degenza ospedaliera si protraeva sino al 28.12.22 con diagnosi, alla dimissione, di spondilodiscite da Pseudomonas Aeruginosa e sindrome della cauda equina;
- il predetto ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all'art. 13, L. 24/17;

CONSIDERATO che:

- il CVS ha trattato il caso nella seduta dell'1.7.24 e, all'esito, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale la costituzione in giudizio dell'Azienda nell'ambito del richiamato procedimento per ATP;





TENUTO CONTO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno, nel pieno rispetto dei criteri di rotazione, affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del richiamato Ricorso n. 12905/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo all'avv. Alessandro Cati, legale iscritto nell'apposito Elenco aziendale e di comprovata esperienza in materia;

PRESO ATTO

del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Merulana, 105;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 2.511,15 (€ 1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 69;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;





PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta dell'1.7.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 12905/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di Roma promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Alessandro Cati mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via Merulana, 105;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.511,15 (€ 1.721,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di € 2.511,15 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 69;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11

marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo

stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di

cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;





DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.